

Accordo di prossimità sui contratti a tempo determinato nelle aziende del settore terziario distribuzione e servizi nella Provincia Autonoma di Bolzano

In Bolzano, 17 giugno 2014

UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI ALTO ADIGE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, con sede in Bolzano, via di Mezzo ai Piani 5, rappresentata dal Presidente pro tempore Walter Amort, assistito dal dott. Alberto Petrerera capoparea dei servizi sindacali dell'Unione - Hds

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali

FILCAMS-CGIL/AGB rappresentata dal sig. Maurizio Surian

FISASCAT-SGBCISL rappresentata dal sig. Dieter Mayr

UILTUCS TRENINO ALTO ADIGE SÜDTIROL rappresentata dal sig. Remigio Servadio

ASGB COMMERCIO rappresentata dal sig. Alex Piras

Premesso che

- l'art. 1, comma 1-bis del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 prevede che non è richiesto il requisito di cui al comma 1 nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- l'art. 10, comma 7, lettera b) del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 esonera da limitazioni quantitative i contratti conclusi per ragioni di stagionalità;
- l'art. 10, comma 7 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 stabilisce che è affidata ai contratti collettivi nazionali l'individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato;
- Il CCNL del Terziario, distribuzione e servizi vigente regola anche in termini quantitativi l'istituto del contratto a tempo determinato;
- in tutte le località a spiccata tendenza turistica della Provincia di Bolzano, quasi tutte le aziende del commercio hanno la licenza annuale e non quella stagionale;
- durante il periodo stagionale, l'incremento dell'attività è notevolissimo ed il limite del 20 per cento previsto dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n.78 è del tutto insufficiente, così come inadeguati sono i tetti fissati dal CCNL vigente;



- l'art. 8 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 al comma 1 prevede che i contratti collettivi sottoscritti a livello territoriale possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività; al 2° comma viene precisato che le intese possono riguardare la regolazione dei contratti a termine;
- l'Accordo è finalizzato alla maggiore occupazione, alla sensibile limitazione del ricorso al lavoro irregolare, all'incremento di competitività;
- l'Accordo rispetta la Costituzione, in particolare l'art. 36, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.
- l'applicazione pedissequa dei limiti percentuali previsti dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nazionale citate, significa impedire alle imprese l'esercizio dell'attività in modo idoneo a garantirne la prosecuzione nel tempo e la competitività o addirittura indurle ad adottare pratiche irregolari.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue.

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Accordo è applicabile nelle aziende iscritte all'Unione del commercio turismo servizi Alto Adige ed in regola con la contribuzione associativa, che risentono fortemente della stagionalità, sia estiva che invernale, in misura tale che il volume di affari sia superiore al doppio di quello conseguito nei periodi non interessati dalla stagionalità.

Art. 2 – Limiti quantitativi

I contratti di lavoro stipulati per:

- periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
- periodi in cui si svolgono le svendite di fine stagione;
- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale,

prescindono dal numero di lavoratori in organico al 1° gennaio del medesimo anno e non sottostanno ad alcun limite quantitativo.

Art. 3 – Limiti temporali

I contratti di lavoro, stipulati per prestazioni da svolgersi nei periodi di cui all'articolo 2, sono esenti dal limite temporale complessivo dei 36 mesi. Tale esenzione è estesa alle imprese che stipulano contratti a tempo determinato per prestazioni di lavoro nell'ambito di appalti conclusi con le scuole, fatto salvo il diritto di precedenza.

Art. 4 – Indennità di stagionalità

Le retribuzioni, relative ai contratti di cui al presente accordo, conterranno una indennità definita di “stagionalità”, pari all’8 per cento della retribuzione normale.

Dichiarazione a verbale

Qualora la contrattazione collettiva nazionale in futuro regolamentasse l’istituto del contratto a tempo determinato relativamente all’attività stagionale delle imprese a carattere annuale, le Parti firmatarie del presente accordo, si incontreranno per valutare eventuali correttivi da apportare allo stesso, come anche la possibilità di una sua soppressione.

Art. 4 – Decorrenza e durata

Il presente accordo entra in vigore in data 17 giugno 2014 e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, se non disdettato da una delle due Parti firmatarie, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Unione commercio turismo
servizi Alto Adige




Filcams Cgil-Agb _____

Fisascat Sgb-Cisl _____



Uiltucs Trentino Alto Adige Südtirol



Asgb Commercio _____

